



Informativa sulla dichiarazione modello REDDITI/730 2018 redditi 2017 delle Persone Fisiche

Le novità di quest'anno

Le principali novità contenute nel modello REDDITI/730 PF 2018, periodo d'imposta 2017, sono le seguenti:

1. Cedolare secca: a decorrere dal 1° giugno 2017 i comodatari e gli affittuari che locano gli immobili per periodi non superiori a 30 giorni possono assoggettare a cedolare secca i redditi derivanti da tali locazioni;
2. Locazioni brevi: a decorrere dal 1° giugno 2017 i redditi dei contratti di locazione non superiori a 30 giorni, che sono stati conclusi con l'intervento di soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on-line, sono assoggettati ad una ritenuta del 21% se tali soggetti intervengono anche nel pagamento o incassano i canoni o i corrispettivi derivanti dai contratti di locazione breve. La ritenuta è effettuata nel momento in cui l'intermediario riversa le somme al locatore;
3. Premi di risultato e welfare aziendale: innalzato da 2.000 euro a 3.000 euro il limite dei premi di risultato da assoggettare a tassazione agevolata. Il limite è innalzato a 4.000 euro se l'azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro e se i contratti collettivi aziendali o territoriali sono stati stipulati fino al 24 aprile 2017;
4. Addizionale comunale all'Irpef: nel rigo "Domicilio fiscale al 1° gennaio 2017" presente nel frontespizio del modello è stata inserita la casella "Fusione comuni";
5. Sismabonus: da quest'anno sono previste percentuali di detrazione più ampie per le spese sostenute per gli interventi antisismici effettuati su parti comuni di edifici condominiali e per gli interventi che comportano una riduzione della classe di rischio sismico;
6. Ecobonus: percentuali di detrazione più ampie per alcune spese per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali;
7. Spese d'istruzione: è aumentato a 717 euro il limite delle spese d'istruzione per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale d'istruzione;
8. Spese sostenute dagli studenti universitari: per gli anni d'imposta 2017 e 2018 il requisito della distanza, previsto per fruire della detrazione del 19 per cento dei canoni di locazione, si intende rispettato anche se l'Università è situata all'interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate;
9. Spese sanitarie: limitatamente agli anni 2017 e 2018 sono detraibili le spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2001, con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti;
10. Art-bonus: dal 27 dicembre 2017 è possibile fruire del credito d'imposta per le erogazioni cultra anche per le erogazioni liberali effettuate nei confronti delle istituzioni concertistico-orchestranti, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione;
11. Dichiarazione integrativa – Quadro DI. È stata modificata la gestione del credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa per i casi di correzione di errori contabili di competenza. Da quest'anno, tale importo non deve essere ricompreso nel credito da indicare in colonna 4 e va sommato all'ammontare dell'eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione da indicare nell'apposito rigo/campo del quadro/sezione dove la relativa imposta è liquidata;
12. Borse di studio: sono esenti le borse di studio nazionali per il merito e per la mobilità erogate dalla Fondazione Articolo 34;
13. Contributo di solidarietà: da quest'anno non trova più applicazione il regime fiscale denominato "contributo di solidarietà".
14. 5 per mille: da quest'anno è possibile destinare una quota pari al cinque per mille della propria imposta sul reddito a sostegno degli enti gestori delle aree protette.

Riepilogo degli oneri detraibili e deducibili
(in rosso sono evidenziate le novità del 2017)

ONERI DETRAIBILI AL 19%

√	TIPOLOGIA	LIMITI ALLA DETRAZIONE
☐	<p>Spese sanitarie sostenute nell'interesse proprio e dei familiari a carico - verifica dello scontrino parlante <i>Es.: spese per prestazioni chirurgiche e specialistiche, analisi, indagini radioscopiche, protesi, acquisto medicinali, importo del ticket relativo a spese sostenute nell'ambito del S.S.N., spese per assistenza specifica, quali l'assistenza infermieristica e riabilitativa.</i></p>	<p>Importo eccedente €129,11</p>
☐	<p>Spese sanitarie (diverse dalle spese mediche generiche e di assistenza specifica ai portatori di handicap, in quanto oneri deducibili) relative a patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, sostenute per conto di familiari non fiscalmente a carico, per le quali le relative detrazioni non trovano capienza nell'imposta da questi ultimi dovuta. <i>Es. malattie e condizioni patologiche per le quali il Servizio Sanitario Nazionale ha riconosciuto l'esenzione dal ticket in relazione a particolari prestazioni sanitarie.</i> Per queste spese c'è la possibilità di non perdere la parte di detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta dovuta.</p>	<p>Importo massimo non eccedente €6.197,48</p>
☐	<p>Spese sanitarie per familiari non a carico: spesa sanitaria sostenuta nell'interesse del familiare non fiscalmente a carico <u>affetto da patologie esenti</u> la cui detrazione non ha trovato capienza nell'imposta lorda da questi dovuta.</p>	<p>Importo massimo non eccedente €6.197,48</p>
☐	<p>Spese sanitarie per persone con disabilità: indicare l'importo delle spese sanitarie sostenute per persone con disabilità e, in particolare: Spese per i mezzi necessari all'accompagnamento, deambulazione, locomozione, sollevamento dei portatori di handicap e le spese per sussidi tecnici e informatici per l'autosufficienza e integrazione dei portatori di <i>handicap</i>. <i>Sono considerati persone con disabilità coloro che, avendo una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva che causa difficoltà di apprendimento, relazione o integrazione lavorativa e determina un processo di svantaggio sociale o di emarginazione, e che per tali motivi hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica (istituita ai sensi dell'art. 4 della L. n. 104 del 1992), o da altre commissioni mediche pubbliche che hanno l'incarico di certificare l'invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc.</i> I grandi invalidi di guerra (art. 14 del T.U. n. 915 del 1978) e le persone a essi equiparate sono considerati persone con disabilità e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della L. n. 104 del 1992. In questo caso è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti quando sono stati concessi i benefici pensionistici. Le persone con disabilità possono attestare le loro condizioni personali anche con un'autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore).</p>	<p>100%</p>
☐	<p>Spese sostenute per l'acquisto di autoveicoli e motoveicoli, anche se prodotti in</p>	<p>Per 1 volta in 4 anni,</p>

	<p>serie e adattati per le limitazioni delle capacità motorie dei portatori di <i>handicap</i>. o di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti, sordi, persone con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione e persone affette da pluriamputazioni.</p> <p>Se il veicolo è stato rubato e non ritrovato, dal limite di 18.075,99 euro va detratto l'eventuale rimborso dell'assicurazione.</p> <p>In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito del veicolo prima che siano trascorsi due anni dall'acquisto, è dovuta la differenza tra l'imposta che sarebbe stata determinata in assenza dell'agevolazione e quella agevolata, a meno che la cessione non sia avvenuta in seguito a un mutamento dell'handicap che comporta per la persona con disabilità la necessità di acquistare un altro veicolo sul quale effettuare nuovi e diversi adattamenti.</p> <p>La detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali di pari importo.</p> <p>La detrazione spetta anche per le spese di riparazione che non rientrano nell'ordinaria manutenzione, con esclusione, quindi, dei costi di esercizio (es. il premio assicurativo, il carburante e il lubrificante). Queste spese <u>devono essere sostenute entro quattro anni dall'acquisto</u> e concorrono, insieme al costo di acquisto del veicolo, al raggiungimento del limite massimo consentito di euro 18.075,99.</p> <p>N.B. Se vengono compilati due righe, uno per l'acquisto dell'autoveicolo e l'altro per la manutenzione straordinaria la detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali solo per l'acquisto e non per la manutenzione straordinaria.</p>	<p>per 1 solo veicolo a patto che sia utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio della persona con disabilità e per max €18.075,99</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Spesa per l'acquisto del cane guida per non vedenti.</p> <p>La detrazione può essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo, indicando nell'apposita casella del rigo il numero corrispondente alla rata di cui si vuole fruire e l'intero importo della spesa sostenuta.</p>	<p>100%. Per 1 solo cane e 1 volta sola in un periodo di 4 anni, salvo i casi di perdita dell'animale</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Interessi passivi, relativi a oneri accessori e quote di rivalutazione pagati in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto¹.</p>	<p>€4.000,00 totali, da dividere tra tutti i contitolari del mutuo²</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione pagati in dipendenza di mutui contratti per l'acquisto di abitazioni diverse dalla principale stipulati prima del 1993.</p>	<p>€2.065,83 per ciascun intestatario del mutuo</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione pagati in dipendenza di mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e ristrutturazione degli edifici.</p>	<p>€2.582,28 complessivi</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dei mutui ipotecari contratti, a partire dal 1998, per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di immobili da adibire ad abitazione principale.</p>	<p>€2.582,28 complessivi</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per prestiti e mutui agrari di ogni specie.</p>	<p>100% nei limiti del reddito dei terreni dichiarati</p>

¹ Per i mutui stipulati anteriormente al 1993 la detrazione spetta su un importo massimo di €4.000 per ciascun intestatario del mutuo e a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale all'8/12/93.

Nel caso di acquisto di immobile locato, la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l'immobile sia adibito ad abitazione principale.

Nel caso in cui l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione, la detrazione spetta dalla data in cui l'immobile è adibito ad abitazione principale, che comunque deve avvenire entro due anni dall'acquisto, pena la perdita dell'agevolazione.

² In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe le quote.

□	<p>Spese per canoni di leasing di immobile da adibire ad abitazione principale. La detrazione riguarda i canoni e i relativi oneri accessori derivanti da contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna, sostenuti da contribuenti con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa. La detrazione spetta nella misura del 19 per cento e alle medesime condizioni previste per la detrazione degli interessi per mutui ipotecari per l'acquisto di abitazione principale.</p>	<p>Limite di € 8.000 annui se alla data di stipula del contratto di leasing il contribuente aveva meno di 35 anni; limite di € 4.000 annui se a tale data il contribuente aveva un'età uguale o superiore a 35 anni.</p>
□	<p>spese di istruzione sostenute per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo non superiore a 717 euro per alunno o studente.</p>	<p>100%</p>
□	<p>spese di istruzione universitaria per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri. Le spese possono riferirsi anche a più anni, compresa l'iscrizione fuori corso e, per le università non statali, non devono essere superiori a quelle stabilite annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali.</p>	<p>100%</p>
□	<p>spese funebri sostenute per la morte di persone, indipendentemente dall'esistenza di un vincolo di parentela con esse.</p>	<p>L'importo, riferito a ciascun decesso, non può essere superiore a 1.550,00 euro. Tale limite resta fermo anche se più soggetti sostengono la spesa.</p>

<p>□</p>	<p>spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Es. persone che non sono in grado di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all'igiene personale, di deambulare, di indossare gli indumenti.</p> <p>Inoltre, può essere considerata non autosufficiente anche la persona che necessita di sorveglianza continuativa. Lo stato di non autosufficienza deve risultare <u>da certificazione medica</u>. La detrazione per le spese di assistenza non spetta, dunque, quando la non autosufficienza non si ricollega all'esistenza di patologie (come, per esempio, <i>nel caso di assistenza ai bambini</i>).</p> <p>La detrazione spetta anche per le spese sostenute per i familiari non a carico. Le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta debitamente firmata, rilasciata dall'addetto all'assistenza, e deve contenere gli estremi anagrafici e il codice fiscale di chi effettua il pagamento e di chi presta l'assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli <u>estremi anagrafici e il codice fiscale di quest'ultimo</u>.</p>	<p>Il contribuente può fruire della detrazione, fino a un importo massimo di 2.100 euro, solo se il reddito complessivo non supera i 40.000 euro.</p> <p>Nel limite di reddito deve essere computato anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.</p> <p>Il limite di 2.100 euro è riferito al singolo contribuente a prescindere dal numero delle persone cui si riferisce l'assistenza.</p> <p><i>Ad esempio, se un contribuente ha sostenuto spese per sé e per un familiare, l'importo da indicare in questo rigo non può superare 2.100 euro. Se più familiari hanno sostenuto spese per assistere lo stesso familiare, il limite massimo di 2.100, euro deve essere ripartito tra coloro che hanno sostenuto la spesa.</i></p>
<p>□</p>	<p>Spese per attività praticate dai ragazzi</p> <p>La detrazione riguarda le spese sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica. La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i <u>familiari fiscalmente a carico</u> (ad esempio figli). La detrazione può essere ripartita tra gli aventi diritto (ad esempio i genitori). In questo caso sul documento di spesa va indicata la quota detratta da ognuno di essi. <u>Se la spesa riguarda più di un ragazzo, occorre compilare più righe riportando in ognuno di essi il codice 16 e la spesa sostenuta con riferimento a ciascun ragazzo.</u></p> <p>Per fruire della detrazione il contribuente deve acquisire e conservare il bollettino bancario o postale, o la fattura, ricevuta o quietanza di pagamento da cui risulti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la ditta, denominazione o ragione sociale e la sede legale, o, se persona fisica, il nome cognome e la residenza, nonché il codice fiscale dei soggetti che hanno reso la prestazione; • la causale del pagamento; • l'attività sportiva esercitata; • l'importo pagato; • i dati anagrafici di chi pratica l'attività sportiva e il codice fiscale di chi effettua il pagamento. 	<p>€210,00 a ragazzo come spesa complessiva</p>

<input type="checkbox"/>	<p>compensi, comunque denominati, pagati a soggetti di intermediazione immobiliare per l'acquisto dell'immobile da adibire ad abitazione principale.</p>	<p>L'importo da indicare nel rigo non può essere superiore a 1.000 euro.</p> <p>Se l'unità immobiliare è acquistata da più persone, la detrazione, nel limite di 1.000 euro, va ripartita tra i comproprietari in base alla percentuale di proprietà.</p>
<input type="checkbox"/>	<p>spese sostenute dagli studenti universitari iscritti a un corso di laurea di un'università situata in un Comune diverso da quello di residenza per canoni di locazione derivanti da contratti stipulati o rinnovati in base alla legge che disciplina le locazioni di immobili ad uso abitativo (legge 9 dicembre 1998, n. 431), o per canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperative.</p> <p>Per fruire della detrazione l'università deve essere ubicata in un <u>Comune distante almeno 100 chilometri dal Comune di residenza dello studente</u> e comunque in una <u>Provincia diversa</u> oppure nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo con i quali sia possibile lo scambio di informazioni.</p> <p>Il requisito della distanza si intende rispettato anche all'interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate.</p> <p>La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico.</p>	<p>L'importo da indicare nel rigo non può essere superiore a 2.633 euro.</p>
<input type="checkbox"/>	<p>erogazioni liberali in denaro, a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati, effettuate esclusivamente tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Onlus; • organizzazioni internazionali di cui l'Italia è membro; • altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti il cui atto costitutivo o statuto sia redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, che prevedano tra le proprie finalità interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari; • amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici; • associazioni sindacali di categoria. <p>Le erogazioni devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta.</p>	<p>per un importo non superiore a 2.065,83 euro annui</p>
<input type="checkbox"/>	<p>erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche.</p> <p>Le erogazioni devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta.</p>	<p>L'importo da indicare non può essere superiore a 1.500,00 euro.</p>

<input type="checkbox"/>	<p>erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso. Sono tali i contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano per assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia o, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie (art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818).</p> <p>Danno diritto alla detrazione soltanto i <u>contributi versati con riferimento alla propria posizione.</u></p> <p>Le erogazioni devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta.</p>	<p>L'importo da indicare non può essere superiore a 1.291,14 euro.</p>
<input type="checkbox"/>	<p>erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale.</p> <p>Le erogazioni devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta.</p>	<p>L'importo di tale erogazione non può essere superiore a 2.065,83 euro.</p>
<input type="checkbox"/>	<p>erogazioni in denaro, a favore della Società di cultura "La Biennale di Venezia".</p>	<p>la detrazione spetta su un importo non superiore al 30 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca).</p>
<input type="checkbox"/>	<p>spese relative ai beni soggetti a regime vincolistico. Si tratta delle spese sostenute dai contribuenti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro dei beni soggetti a regime vincolistico, secondo le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) e del DPR 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni, nella misura effettivamente rimasta a carico.</p> <p>La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente sovrintendenza entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi oppure da apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 D.P.R. n. 445/2000) presentata al Ministero per i beni e le attività culturali, relativa alle spese effettivamente sostenute per le quali si ha diritto alla detrazione.</p>	<p>Questa detrazione è cumulabile con quella del 50 per cento per le spese di ristrutturazione, ma in tal caso è ridotta del 50 per cento. Quindi, le spese per le quali si è chiesto di fruire della detrazione possono essere indicate anche in questo rigo nella misura ridotta del 50 per cento.</p> <p>Per i contribuenti che hanno iniziato i lavori negli anni precedenti il limite di 48.000 o 96.000 euro deve tenere conto anche di quanto speso nelle annualità precedenti. Le spese superiori ai limiti previsti, per le quali non spetta più la detrazione del 36 o del 50 per cento, possono essere riportate per il loro intero ammontare.</p>

<p>□</p>	<p>erogazioni liberali in denaro a favore delle attività culturali ed artistiche.</p> <p>Si tratta delle erogazioni a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose di interesse artistico, storico, archeologico o etnografico individuate dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) e dal DPR 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni. Sono comprese anche le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose elencate sopra, e per gli studi e le ricerche eventualmente necessari a questo scopo, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche a scopo didattico-promozionali, compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali.</p> <p>Le iniziative culturali devono essere autorizzate dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali. Rientra in questa agevolazione anche il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione.</p> <p>La documentazione richiesta per fruire della detrazione è sostituita da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, presentata al Ministero per i beni e le attività culturali e relativa alle spese effettivamente sostenute per le quali si ha diritto alla detrazione.</p>	<p>Questa detrazione spetta solo per le liberalità che non sono ricomprese nel credito d'imposta previsto per le erogazioni liberali a sostegno della cultura, "art - bonus"</p>
<p>□</p>	<p>erogazioni liberali a favore degli enti dello spettacolo.</p> <p>Si tratta delle erogazioni sostenute a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro e il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo.</p>	<p>la detrazione spetta su un importo non superiore al 2% del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca).</p> <p>Questa detrazione spetta solo per le liberalità che non sono ricomprese nel credito d'imposta previsto per le erogazioni liberali a sostegno della cultura, "art - bonus"</p>

<input type="checkbox"/>	<p>erogazioni liberali in denaro a favore di fondazioni operanti nel settore musicale. Si tratta delle erogazioni sostenute a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato (art. 1 del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367).</p> <p>Il limite è elevato al 30 per cento per le somme versate:</p> <ul style="list-style-type: none"> → al patrimonio della fondazione dai privati al momento della loro partecipazione; → come contributo alla gestione dell'ente nell'anno in cui è pubblicato il decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione; → come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi d'imposta successivi alla data di pubblicazione del sopraindicato decreto. In questo caso per fruire della detrazione il contribuente deve impegnarsi con atto scritto a versare una somma costante per i tre periodi di imposta successivi alla pubblicazione del decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione. <p>In caso di mancato rispetto dell'impegno le somme indebitamente detratte verranno recuperate.</p> <p>L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica.</p> <p>Questa detrazione spetta solo per le liberalità che non sono ricomprese nel credito d'imposta previsto per le erogazioni liberali a sostegno della cultura, "art- bonus"</p>	<p>la detrazione spetta su un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca).</p>
<input type="checkbox"/>	<p>spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti per compagnia o per pratica sportiva.</p>	<p>L'importo da indicare nel rigo non può essere superiore a 387,34 euro. La detrazione sarà calcolata sulla parte che supera l'importo di 129,11 euro.</p> <p><i>Ad esempio, per spese veterinarie sostenute per un totale di 400 euro, nel rigo andranno indicati 387 euro e la detrazione del 19 per cento sarà calcolata su un importo di 258 euro.</i></p>
<input type="checkbox"/>	<p>spese sostenute dai sordi per i servizi di interpretariato.</p> <p>Si considerano sordi (in base alla legge 26 maggio 1970, n. 381) i minorati sensoriali dell'udito affetti da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la patologia non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio (legge n. 95 del 20 febbraio 2006).</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro, che appartengono al sistema nazionale d'istruzione (legge 10 marzo 2000, n. 62), nonché a favore delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e universitaria e all'ampliamento dell'offerta formativa.</p> <p>La detrazione spetta a condizione che il pagamento venga effettuato con versamento postale o bancario o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.</p>	

<input type="checkbox"/>	<p>contributi versati per il riscatto del corso di laurea dei familiari a carico. Il riscatto degli anni di laurea, pertanto, è possibile anche per le persone che non hanno ancora iniziato l'attività lavorativa e non sono iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza.</p> <p>Se, invece, i contributi sono stati versati direttamente dall'interessato che ha percepito un reddito sul quale sono dovute le imposte, possono essere dedotti dal reddito di quest'ultimo.</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>spese sostenute dai genitori per pagare le rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici o privati</p> <p>La detrazione va divisa tra i genitori sulla base dell'onere da ciascuno sostenuto. Se il documento di spesa è intestato al bambino, o ad uno solo dei coniugi, è comunque possibile annotare sullo stesso la percentuale di ripartizione.</p>	<p>importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio.</p>
<input type="checkbox"/>	<p>erogazioni liberali in denaro al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.</p> <p>La detrazione è ammessa se le erogazioni liberali in denaro derivano da donazioni o da disposizioni testamentarie destinate al conseguimento delle finalità del fondo. Il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, istituito presso la Banca d'Italia, ha lo scopo di ridurre la consistenza dei titoli di Stato in circolazione.</p> <p>Per avvalersi della detrazione è necessario che tali erogazioni siano effettuate mediante versamento bancario o postale. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere previste ulteriori modalità di effettuazione di tali erogazioni liberali.</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni.</p> <p>La detrazione riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> → per i contratti stipulati o rinnovati fino al 31 dicembre 2000, i premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, anche se versati all'estero o a compagnie estere. La detrazione è ammessa a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima; → per i contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001, i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente superiore al 5 per cento (da qualunque causa derivante). 	<p>L'importo non deve complessivamente superare 530,00 euro</p>
<input type="checkbox"/>	<p>premi relativi alle assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave.</p>	<p>Importo massimo di 750 euro</p>
<input type="checkbox"/>	<p>premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.</p> <p>La detrazione riguarda i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. La detrazione spetta a condizione che l'impresa di assicurazione non possa recedere dal contratto.</p> <p>Con decreto del Ministero delle finanze, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza.</p>	<p>L'importo non deve complessivamente superare 1.291,14 euro, al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente</p>

ONERI DETRAIBILI AL 26%

Tipologia	Limiti alla detrazione
<p>erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).</p> <p>Le erogazioni devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta.</p> <p>Per le liberalità alle ONLUS (codice 41) e alle associazioni di promozione sociale (codice '23') erogate nel 2015 è prevista, in alternativa alla detrazione, la <u>possibilità di dedurre</u> le stesse dal reddito complessivo (vedere le successive istruzioni della sezione II relativa agli oneri deducibili). Quindi il contribuente deve scegliere se fruire della detrazione d'imposta o della deduzione dal reddito, non potendo beneficiare di entrambe le agevolazioni.</p>	<p>per un importo non superiore a 30.000 euro annui</p>
<p>erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti politici iscritti nella prima sezione del registro nazionale di cui all'art. 4 del DL 28 dicembre 2013, n.149.</p> <p>L'agevolazione si applica anche alle erogazioni in favore dei partiti o delle associazioni promotrici di partiti effettuate prima dell'iscrizione al registro e dell'ammissione ai benefici, a condizione che entro la fine dell'esercizio tali partiti risultino iscritti al registro e ammessi ai benefici.</p> <p>Le erogazioni devono essere effettuate tramite banca o ufficio postale o mediante altri sistemi di pagamento (ad esempio carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari), o secondo ulteriori modalità idonee a garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identificazione soggettiva e reddituale del contribuente.</p>	<p>per importi compresi tra 30 euro e 30.000 euro</p>

ONERI DEDUCIBILI

√	TIPOLOGIA	LIMITI ALLA DETRAZIONE
☐	<p>Contributi previdenziali e assistenziali</p> <p>Indicare l'importo dei <u>contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari</u> versati all'ente pensionistico di appartenenza. La deduzione spetta anche se gli oneri sono stati sostenuti per i familiari fiscalmente a carico.</p> <p>Rientrano tra queste spese anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i contributi agricoli unificati versati all'Inps – Gestione ex Scau – per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale (è indeducibile la parte dei contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti). - i contributi versati per l'assicurazione obbligatoria Inail contro gli infortuni domestici (c.d. assicurazione casalinghe); - i contributi previdenziali e assistenziali versati facoltativamente all'ente pensionistico di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi, per il riscatto degli anni di laurea (sia ai fini pensionistici sia ai fini della buonuscita), per la prosecuzione volontaria e per il cosiddetto "fondo casalinghe". 	100%
☐	<p>Assegno periodico corrisposto al coniuge</p> <ul style="list-style-type: none"> - assegni periodici corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento o annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio come indicato nel provvedimento dell'autorità giudiziaria. <p><u>Nell'importo non devono essere considerati gli assegni destinati al mantenimento dei figli.</u> Se il provvedimento non distingue la quota per l'assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l'assegno si considera destinato al coniuge <u>per metà del suo ammontare</u>.</p> <p>Inoltre, non sono deducibili le somme corrisposte in un'unica soluzione al coniuge separato.</p>	100%
☐	<p>Contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari</p> <ul style="list-style-type: none"> - indicare i contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare (es. colf, baby-sitter e assistenti delle persone anziane), per la parte a carico del datore di lavoro. 	L'importo massimo deducibile è di 1.549,37 euro.
☐	<p>Contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose:</p> <ul style="list-style-type: none"> - erogazioni liberali in denaro a favore di varie istituzioni religiose. <p>Ciascuna di queste erogazioni può essere documentata conservando le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie, le ricevute dei bonifici bancari e, per i pagamenti effettuati con carta di credito, l'estratto conto della società che gestisce la carta.</p>	deducibili fino ad un importo di 1.032,91 euro

Spese mediche e di assistenza specifica per le persone con disabilità:

indicare l'importo delle spese mediche generiche e di quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione sostenute dalle persone con disabilità indipendentemente dalla circostanza che fruiscono o meno dell'assegno di accompagnamento.

Le spese di **assistenza specifica** sostenute dalle persone con disabilità sono quelle relative a:

- assistenza infermieristica e riabilitativa;
- personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;
- personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- personale con la qualifica di educatore professionale;
- personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali sopraelencate sono deducibili anche senza una specifica prescrizione da parte di un medico, a condizione che **dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario** (circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 19/E del 1° giugno 2012).

□

Se la persona con disabilità viene **ricoverata in un istituto di assistenza**, non è possibile portare in deduzione l'intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le paramediche di assistenza specifica che deve risultare distintamente nella documentazione rilasciata dall'istituto.

Le **spese sanitarie per l'acquisto di medicinali** sono deducibili se certificate da fattura o scontrino fiscale (c.d. "scontrino parlante"), in cui devono essere specificati la natura e la quantità dei prodotti acquistati, il codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario.

Le spese indicate in questo rigo sono deducibili anche se sostenute per i seguenti familiari, anche se non fiscalmente a carico:

- coniuge;
- generi e nuore;
- figli, compresi quelli adottivi
- suoceri e suocere;
- discendenti dei figli;
- fratelli e sorelle (anche unilaterali);
- genitori (compresi quelli adottivi);
- nonni e nonne.

Altri oneri deducibili:

I **codici** che identificano gli oneri da indicare in questi righe sono:

- '1' per i **contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale per un importo complessivo non superiore a 3.615,20 euro**. Nella verifica di tale limite concorre anche l'importo indicato nella Certificazione Unica 2015, che è già stato dedotto dal datore di lavoro e che non deve pertanto essere indicato in questo rigo.

La deduzione spetta anche se la spesa è stata sostenuta per le persone fiscalmente a carico per la sola parte non dedotta da queste ultime.

Queste erogazioni sono deducibili se effettuate con versamento postale o bancario, carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali fatte con carta di credito, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, è sufficiente esibire l'estratto conto della società che gestisce la carta.

- '2' per i **contributi, le donazioni e le oblazioni erogate alle organizzazioni non governative (ONG)** riconosciute idonee, che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.

Chi presta l'assistenza fiscale porterà in deduzione questi importi nella misura massima del 2 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca).

Per **queste liberalità si può fruire della più ampia agevolazione prevista per le ONLUS, indicando il codice 3**. È necessario conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le ricevute dei bonifici bancari relativi alle somme erogate.

Per consultare l'elenco delle ONG riconosciute idonee si può consultare il sito www.esteri.it;

- '3' per le **erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale**, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute.

□

Queste liberalità possono essere dedotte se erogate in favore di:

- ONLUS (art. 10, commi 1, 8 e 9 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460);
- APS iscritte nel registro nazionale (art. 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383);
- fondazioni e associazioni riconosciute che hanno per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42);
- fondazioni e associazioni riconosciute che hanno per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate dal D.P.C.M. 15 aprile 2011 (pubblicato sulla G.U. 3 agosto 2011, n. 179) e dal D.P.C.M. 18 aprile 2013 (pubblicato sulla G.U. 3 agosto 2013, n. 181).

Chi presta l'assistenza fiscale **dedurrà gli importi nel limite del 10 per cento del reddito complessivo** (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca) e, comunque, nella misura massima di 70.000 euro.

Non vanno indicate le somme per le quali si intende fruire della detrazione d'imposta del 26 per cento prevista per le erogazioni liberali a favore delle ONLUS e le somme per le quali si intende fruire della detrazione d'imposta del 19 per cento prevista per le associazioni di promozione sociale; pertanto il contribuente deve scegliere, con riferimento alle suddette liberalità, se fruire della detrazione d'imposta o della deduzione dal reddito non potendo cumulare entrambe le agevolazioni.

- '4' per le **erogazioni liberali in denaro a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e vigilati, nonché degli enti parco regionali e nazionali**.

Queste liberalità possono essere **dedotte se erogate in favore di:**

- università e fondazioni universitarie;

	<ul style="list-style-type: none"> - 5' per le somme che in precedenti periodi d'imposta sono state assoggettate a tassazione, anche separata, e che nel 2017 sono state restituite all'ente che le ha erogate. <p>Può trattarsi, oltre che dei redditi di lavoro dipendente anche di compensi di lavoro autonomo professionale, di redditi diversi (lavoro autonomo occasionale o altro). L'ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione può essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi; in alternativa, è possibile chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Questo codice va utilizzato anche per riportare gli importi indicati nella Certificazione Unica.</p> <p>Con questo codice va indicato anche l'ammontare non dedotto nel periodo d'imposta precedente, riportato nel rigo 149 del prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2017 (colonna 1 per il dichiarante, colonna 2 per il coniuge) oppure nel rigo RN43, colonna 9, del modello Unico Persone fisiche 2017;</p> <ul style="list-style-type: none"> - '6' per gli altri oneri deducibili. <p>Tra questi oneri, diversi da quelli contraddistinti dai precedenti codici, rientrano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli assegni periodici (rendite, vitalizi, ecc.) corrisposti dal dichiarante in base a un testamento o a una donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari versati ai familiari (indicati nell'art. 433 del codice civile); - i canoni, livelli, censi e altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione, esclusi i contributi agricoli unificati. Sono deducibili anche i contributi obbligatori relativi ad immobili non locati e non affittati, il cui reddito non concorre al complessivo in conseguenza dell'effetto di sostituzione dell'Irpef da parte dell'Imu, sempreché il contributo obbligatorio non sia stato già considerato nella determinazione della rendita catastale. La deduzione dei contributi ai consorzi obbligatori non è invece ammessa in relazione agli immobili ad uso abitativo locati con opzione per la cedolare secca (vedi risoluzione n. 44/E del 4 luglio 2013); - le indennità per la perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani non adibiti ad abitazione; - le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che, invece, sono state assoggettate a tassazione; - il 50 per cento delle imposte sul reddito dovute per gli anni anteriori al 1974 (esclusa l'imposta complementare) iscritte nei ruoli la cui riscossione ha avuto inizio nel 2015 (art. 20, comma 2, del D.P.R. n. 42 del 1988); - le erogazioni liberali per oneri difensivi delle persone che fruiscono del patrocinio legale gratuito dello Stato; - il 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri (per maggiori informazioni vedere in Appendice la voce "Adozione di minori stranieri"); 	
<input type="checkbox"/>	<p>Contributi e premi per forme pensionistiche complementari e individuali: in questi righe vanno indicati i contributi versati alle forme pensionistiche complementari, relativi sia a fondi negoziali sia a fondi individuali.</p>	<p>sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore a 5.164,57 euro</p>

	<p>Spese per l'acquisto o la costruzione di abitazioni date in locazione</p> <p>E' riconosciuta una deduzione dal reddito complessivo nel caso di acquisto o costruzione di immobili abitativi da destinare alla locazione.</p> <p>L'agevolazione riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale di nuova costruzione, invendute al 12 novembre 2014, cedute da imprese di costruzione e da cooperative edilizie; - l'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, o di restauro e di risanamento conservativo cedute da imprese di ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie; • la costruzione di unità immobiliari a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente prima dell'inizio dei lavori sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori. <p>□ Per fruire dell'agevolazione l'immobile deve essere destinato, <u>entro sei mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per almeno otto anni.</u></p> <p>La deduzione è ripartita in otto quote annuali di pari importo, a partire dall'anno nel quale avviene la stipula del contratto di locazione e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime spese.</p> <p>Dati necessari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • data di stipula del contratto di locazione dell'immobile acquistato o costruito • spesa sostenuta per l'acquisto o la costruzione dell'immobile dato in locazione, entro il limite di 300.000 euro • l'importo degli interessi passivi dipendenti dai mutui contratti per l'acquisto delle unità immobiliari oggetto dell'agevolazione. <p>La deduzione, che spetta nella misura del 20 per cento, viene ripartita in 8 rate di pari importo da chi presta l'assistenza fiscale.</p>	<p>deduzione = 20% del prezzo di acquisto dell'immobile risultante dall'atto di compravendita, nonché degli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l'acquisto delle unità immobiliari medesime, oppure, nel caso di costruzione, delle spese sostenute per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d'appalto, attestate dall'impresa che esegue i lavori.</p> <p>Il limite massimo complessivo di spesa, anche nel caso di acquisto o costruzione di più immobili, è pari a 300.000 euro</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ONERI DETRAIBILI AL 65% o 55%

La detrazione d'imposta è pari al:

- **55 per cento**, per le spese sostenute dal 2008 al 2012 e dal 1° gennaio al 5 giugno 2013;
- **65 per cento**, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2017.

Per le spese sostenute dal 2011 al 2017 la **detrazione è ripartita in dieci rate annuali di pari importo** (entro il limite massimo previsto per ciascuna tipologia di intervento effettuato) da chi presta l'assistenza fiscale.

Per le spese sostenute nel 2010 la detrazione è ripartita in **cinque rate annuali**.

Per le spese sostenute nel 2008 le rate annuali continuano a essere quelle scelte (**da tre a dieci**), salvo il caso di rideterminazione del numero delle rate.

Le tipologie di interventi previste sono:

- **la riqualificazione energetica di edifici esistenti;**
- **gli interventi sull'involucro di edifici esistenti;**
- **l'installazione di pannelli solari;**
- **la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale;**
- **l'acquisto e la posa in opera di schermature solari;**

- **l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse;**
- **l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali.**

N.B. La detrazione è estesa anche alle **spese per interventi di sostituzione di scaldacqua** tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

Dal 1° gennaio 2015 rientrano anche gli interventi di acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse combustibili.

La prova dell'esistenza dell'edificio è fornita dall'iscrizione in catasto oppure dalla richiesta di accatastamento, oltre che dal pagamento dell'Ici o dell'Imu, se dovuta. Sono esclusi gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell'immobile.

Allegare comunicazione inviata all'ENEA o certificazione del condominio che imputa la quota spettante al condomino.

ONERI DETRAIBILI AL 36% o 50%

Le tipologie di interventi previste sono:

- **spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio;**
- **spese per l'acquisto o l'assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati;**
- **spese di acquisto di box o posti auto pertinenziali (nel limite delle spese di realizzo).**

La detrazione d'imposta è pari al:

- **50 %** per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 fino al 31 dicembre 2017;
- **36 %** per le spese sostenute: a) nel 2005; b) nel 2006 per fatture emesse dal 1° ottobre 2006 o in data antecedente al 1° gennaio 2006; c) dal 2007 al 2011 e dal 1° gennaio al 25 giugno 2012.

La detrazione viene ripartita in **10 rate di pari importo**.

I contribuenti che, avendone diritto, negli anni passati avevano ripartito la detrazione in 5 rate, possono proseguire secondo tale rateazione.

La spesa su cui applicare la percentuale non può superare il limite di:

- **48.000 euro** per le spese sostenute dal 2005 al 25 giugno 2012;
- **96.000 euro** per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2017.

Inserire i **dati catastali dell'immobile** oggetto di ristrutturazione per i lavori svolti.

Non è più prevista tuttavia la rateazione in 5 o 3 rate annuali per i contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 anni.

In caso di **vendita o di donazione dell'unità immobiliare** sulla quale sono stati realizzati gli interventi prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, le quote di detrazione non utilizzate sono trasferite, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica o al donatario.

In caso di **morte del titolare**, il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamente all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell'immobile.

L'inquilino o il comodatario che hanno sostenuto le spese conservano il diritto alla detrazione anche quando la locazione o il comodato terminano.

La detrazione d'imposta spetta anche nel caso di acquisto o assegnazione di unità immobiliari facenti parte di un edificio interamente sottoposto ad interventi di restauro e risanamento conservativo eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie.

All'acquirente o assegnatario dell'immobile spetta una detrazione da calcolare su un ammontare forfetario pari al 25 per cento del prezzo di vendita o di assegnazione dell'immobile, risultante dall'atto di acquisto o di assegnazione.

La detrazione è riconosciuta agli **acquirenti** in relazione alla quota di proprietà dell'immobile e spetta a condizione che la vendita o l'assegnazione dell'immobile sia effettuata entro sei mesi dal termine dei lavori di ristrutturazione.

Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2017, la detrazione spetta all'acquirente o assegnatario nella **misura del 50 per cento**. L'importo **pari al 25 per cento del prezzo di acquisto o assegnazione non può superare il limite di 96.000 euro**.

Con riferimento alle spese sostenute negli anni passati:

- la detrazione spetta nella misura:
 - del 36 per cento se il rogito è avvenuto nel 2005, dal 1° ottobre 2006 al 30 giugno 2007 o a partire dal 1° gennaio 2008;
- **l'importo costituito dal 25 per cento del prezzo di acquisto o assegnazione non può superare il limite di 48.000 euro** nel caso in cui l'acquisto o l'assegnazione sia avvenuta dal 2005 al 2006 e riguardi unità immobiliari situate in edifici i cui lavori di ristrutturazione siano stati ultimati successivamente al 31 dicembre 2002, ma non oltre il 31 dicembre 2006, nonché nel caso in cui l'acquisto o l'assegnazione sia avvenuta dal 1° gennaio 2008 ed i lavori di ristrutturazione siano stati eseguiti dal 1° gennaio 2008.

Il limite di spesa su cui applicare la percentuale va riferito solo alla singola unità immobiliare e, quindi, se più persone hanno diritto alla detrazione (comproprietari ecc.) il limite di spesa va ripartito tra loro.

Gli acconti, per i quali si è usufruito in anni precedenti della detrazione, concorrono al raggiungimento del limite massimo. Pertanto, nell'anno in cui viene stipulato il rogito, l'ammontare sul quale calcolare la detrazione sarà costituito dal limite massimo diminuito degli acconti già considerati per il riconoscimento del beneficio.

ALTRE SPESE DETRAIBILI AL 50%

- **spese per l'arredo degli immobili ristrutturati**

Detrazione per le spese relative all'arredo di immobili oggetto di ristrutturazione sostenute dal **06.06.2013 al 31.12.2017**.
Limite di spesa massimo è pari a 10.000 euro.

Vanno detratte solo se agganciate a interventi strutturali (manutenzione straordinaria) sull'IMMOBILE.

Inserire i **dati catastali dell'immobile** oggetto di ristrutturazione per i lavori svolti.

- **importo dell'IVA pagata per l'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B cedute dalle imprese**

Ai soggetti che hanno acquistato dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B, è riconosciuta una detrazione del 50 per cento dell'IVA pagata nel 2017. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali.

Il beneficio spetta anche per l'acquisto della pertinenza purché tale acquisto avvenga contestualmente all'acquisto dell'unità abitativa e l'atto di acquisto dia evidenza del vincolo pertinenziale (cfr. Circolare n.20/E del 18 maggio 2016).

INTERVENTI ANTISISMICI IN ZONE AD ALTA PERICOLOSITÀ – 65%

Per le spese sostenute dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2017 per gli interventi relativi **all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica** (articolo 16-bis, comma 1, lettera i, del TUIR), le cui procedure autorizzatorie sono attivate dopo il 4 agosto 2013, su **edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2)** di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale (nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente) o ad attività produttive, spetta una **detrazione d'imposta nella misura del 65 per cento**, fino ad un ammontare complessivo di spesa non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.

Sono previste maggiori detrazioni in particolari situazioni.

DETRAZIONI PER CANONI DI LOCAZIONE

Sono previste delle detrazioni per gli inquilini che stipulano contratti di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale. Queste detrazioni vengono riconosciute e graduate in relazione all'ammontare del reddito complessivo (aumentato del reddito dei fabbricati locati assoggettati alla cedolare secca).

Le detrazioni non sono cumulabili, ma il contribuente ha la facoltà di scegliere quella a lui più favorevole. Se, invece, nel corso dell'anno il contribuente si trova in situazioni diverse, può beneficiare di più detrazioni.

TIPO DI DETRAZIONE SPETTANTE	NUMERO DI GG.	%
Detrazione per inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale → hanno stipulato o rinnovato il contratto di locazione di immobili destinati ad abitazione principale, in base alla legge che disciplina le locazioni di immobili ad uso abitativo (legge 9 dicembre 1998, n. 431)		
Detrazione per inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale con contratti in regime convenzionale → contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale (c.d. contratti convenzionali - art. 2, comma 3, e art. 4, commi 2 e 3 della legge n. 431 del 1998)		
Detrazioni canone di locazione spettante ai giovani tra i 20 e 30 anni per abitazione principale - contratto di locazione per l'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431 . - il requisito dell'età è soddisfatto se ricorre <u>anche per una parte dell'anno in cui si intende fruire della detrazione</u> . - è necessario che l'immobile affittato sia diverso dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge. La detrazione spetta per i primi tre anni dalla stipula del contratto. Ad esempio, se il contratto è stato stipulato nel 2013 la detrazione può essere fruita anche per il 2014 e il 2015.		
Detrazioni per gli inquilini di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale		

<p>NOVITA' Questo codice va indicato dai contribuenti che hanno stipulato contratti di locazione di alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008, in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n.9, adibiti ad abitazione principale.</p>		
<p>Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro</p> <ul style="list-style-type: none"> - lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi <u>nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione</u> - titolari di qualsunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale situate nel nuovo comune di residenza a non meno di 100 Km di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione. <p><u>La detrazione può essere fruita nei primi tre anni dal trasferimento della residenza.</u> Ad esempio, se il trasferimento della residenza è avvenuto nel 2013, si può beneficiare della detrazione per gli anni d'imposta 2013, 2014 e 2015.</p> <p>La detrazione spetta esclusivamente ai lavoratori dipendenti anche se la variazione di residenza è la conseguenza di un contratto di lavoro appena stipulato. <u>Sono esclusi i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.</u></p> <p>Se il contribuente, nel corso del periodo di spettanza della detrazione, cessa di essere lavoratore dipendente, perde il diritto alla detrazione a partire dall'anno d'imposta successivo a quello nel quale non sussiste più tale qualifica.</p>		

ALTRE DETRAZIONI

TIPO DI DETRAZIONE SPETTANTE	
<p>Detrazioni per investimenti in start up.</p> <p>Ai contribuenti che investono somme nel capitale sociale di una o più start up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento specificamente individuati è riconosciuta una detrazione d'imposta del 19 o del 25 per cento a seconda che si tratti rispettivamente di investimenti in start up innovative oppure di investimenti in start up a vocazione sociale o in ambito energetico. Queste ultime operano in via esclusiva nei settori di utilità sociale indicati all'art.2 comma 1 del D. Lgs. 24 marzo 2006, n.155. L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di 500.000 euro.</p>	
<p>Detrazione per le spese di mantenimento dei cani guida: barrare la casella per usufruire della detrazione forfetaria di 516,46 euro.</p> <p>La detrazione spetta esclusivamente al non vedente (e non anche alle persone di cui questi risulti fiscalmente a carico) a prescindere dalla documentazione della spesa effettivamente sostenuta.</p>	
<p>Detrazione per l'affitto di terreni agricoli ai giovani: indicare le spese sostenute dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali <u>iscritti nella previdenza agricola di età inferiore ai 35 anni</u>, per il pagamento dei canoni d'affitto dei terreni agricoli (diversi da quelli di proprietà dei genitori).</p> <p>La detrazione del 19% delle spese sostenute per il pagamento dei canoni spetta <u>entro il limite di 80 euro per ciascun ettaro</u> preso in affitto e <u>fino ad un massimo di 1.200 euro annui</u> (importo massimo del canone annuo: 6.318,00 euro).</p> <p>Il contratto di affitto deve essere redatto in forma scritta.</p> <p>Se la detrazione risulta superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia e delle altre detrazioni relative a particolari tipologie di reddito, chi presta l'assistenza fiscale riconoscerà un credito pari alla quota della detrazione che</p>	

non ha trovato capienza nell'imposta.	
<p>Altre detrazioni: indicare le altre detrazioni diverse da quelle riportate nei precedenti righi contraddistinte dal relativo codice.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - con il codice 1 deve essere indicato l'importo della <u>borsa di studio assegnata dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano</u>, a sostegno delle famiglie per le spese di istruzione. <p>Possono fruire di questo beneficio le persone che al momento della richiesta hanno scelto di avvalersi della detrazione fiscale, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. n. 106 del 14 febbraio 2001;</p> <ul style="list-style-type: none"> - con il codice 2 deve essere indicato l'importo delle donazioni effettuate all'ente ospedaliero "Ospedali Galliera" di Genova finalizzate all'attività del Registro nazionale dei donatori di midollo osseo. <p>Chi presta l'assistenza fiscale riconoscerà questa detrazione nei limiti del 30 per cento dell'imposta lorda.</p>	

CREDITI DI IMPOSTA

Credito d'imposta scuola (School bonus)

Credito di imposta per le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti.

Per le erogazioni liberali di ammontare fino a 100.000 euro effettuate nel corso del 2017 in favore degli istituti del sistema nazionale d'istruzione è riconosciuto un credito d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate che sarà ripartito in 3 quote annuali di pari importo.

Credito d'imposta Videosorveglianza

Credito d'imposta per le spese sostenute, da persone fisiche non nell'esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa, ai fini dell'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o allarme, nonché per le spese connesse a contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali.

Credito d'imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura (art - bonus)

Credito di imposta per le spese a sostegno di interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici; a sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico sinfoniche e dei teatri di tradizione; per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti, di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

Credito d'imposta per negoziazione e arbitrato

Credito d'imposta per i compensi corrisposti nell'anno 2017 agli avvocati abilitati nei procedimenti di negoziazione assistita, conclusi con successo, nonché agli arbitri in caso di conclusione dell'arbitrato con lodo, se autorizzato dal Ministero della Giustizia.